



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori TREVISI e NATURALE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2023**

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha la finalità di tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240. Il menzionato elenco nazionale è articolato su base regionale e provinciale ed è aggiornato annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

A tal fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, a favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Per la realizzazione di detta misura è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Al riguardo è precisato che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a divulgare la conoscenza dei prodotti agroalimentari tradizionali e a valorizzare il correlato patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale.

L'articolo 4 riferisce in merito alla celebrazione della detta Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'articolo 5, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un premio al merito, denominato « Qualità e tradizione », riconosciuto a coloro – ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 – che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l'impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria e l'articolo 7 determina, infine, l'entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240, di seguito denominati « prodotti agroalimentari tradizionali ».

## Art. 2.

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patri-

monio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### *(Istituzione della Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 23 novembre di ogni anno quale Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le asso-

ciazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a divulgare la conoscenza dei prodotti agroalimentari tradizionali e a valorizzare il correlato patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale.

Art. 4.

*(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati ai prodotti agroalimentari tradizionali, anche con la collaborazione di enti pubblici, enti del Terzo settore e associazioni di categoria.

2. La Giornata nazionale di cui all'articolo 3 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 5.

*(Istituzione del premio  
« Qualità e tradizione »)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « Qualità e tradizione », riconosciuto a coloro, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l'impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalità e criteri definiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, ai soggetti di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, realizzati mediante la lavorazione artigianale di prodotti agricoli di elevata qualità, aventi effetti benefici sulla salute.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00